

ATTO DD 780/A1715A/2022**DEL 04/10/2022****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A1700A - AGRICOLTURA E CIBO****A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura**

OGGETTO: L.r. 5/2018, art. 19 comma 7. Approvazione bando “Sostegno di parte delle spese dei C.R.A.S.”

Premesso che la legge regionale 19 giugno 2018 n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria” e sue modifiche e integrazioni prevede all’articolo 19, comma 7, che *“la Regione sostiene annualmente parte delle spese dei Centri di recupero per la fauna selvatica (C.R.A.S.) facenti parte della rete regionale”*;

Preso atto che la Giunta Regionale con deliberazione 3 agosto 2022, n. 54-5508:

ha identificato, a fini meramente ricognitivi, i C.R.A.S. facenti parte attualmente della rete regionale ai sensi dell’articolo 19, comma 1 della L.r. 5/2018 e s.m.i. nelle seguenti Strutture:

- Centro di Recupero della Fauna Selvatica della L.I.P.U. di Asti – Tigliole (AT);
 - Centro di Recupero della Fauna Selvatica – Bernezzo (CN);
 - Centro di Recupero della Fauna Selvatica presso il Centro Cicogne e Anatidi di Racconigi (CN);
 - Centro di Recupero della fauna selvatica – Dr. Uberto Calligarich - San Bernardino Verbano (VB);
- ha approvato i criteri per la definizione dell’importo di sostegno regionale a parte delle spese sostenute per l’attività svolta nel 2021, dai C.R.A.S., facenti parte della rete regionale del Piemonte, come ricognita dallo stesso provvedimento;
- ha previsto per l’anno 2022 un sostegno complessivo pari ad euro 100.000,00 per le spese sostenute dai C.R.A.S. attualmente facenti parte della rete regionale del Piemonte per l’attività svolta nell’anno 2021;
- ha stabilito che tale contributo trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 177182/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022;
- ha demandato al Settore “Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura” articolazione della Direzione Agricoltura e cibo” l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari e conseguenti ai fini dell’attuazione della presente deliberazione e della concessione dei relativi aiuti.

Vista la legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 che istituisce in Piemonte l’Organismo per le erogazioni in

agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari.

Visto l'articolo 5 della l.r. n. 16/2002 che dispone che all'Organismo Pagatore regionale possa essere affidata, da parte della Regione Piemonte, anche l'esecuzione di pagamenti relativi a leggi regionali, nelle materie non conferite agli enti delegati dalla L.r. n. 17/1999.

Tenuto conto che, in base a quanto stabilito dall'articolo 12 della l.r. 35/2006, la funzione di Organismo Pagatore è svolta dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Vista la D.G.R. 9 luglio 2021 n. 23-3510 "Legge regionale 16/2002, articolo 5, comma 2 e 3. Disposizioni, per il periodo 2021-2025, sulle modalità, criteri e procedure per l'esecuzione dei pagamenti relativi a leggi regionali affidata all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).".

Vista la determinazione dirigenziale 31 luglio 2021 n. 657/A1700A/2021 "Approvazione dello schema di convenzione da stipularsi con l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), in attuazione della DGR 9 luglio 2021, n. 23-3510 avente per oggetto "Legge regionale 16/2002, articolo 5, comma 2 e 3. Disposizioni, per il periodo 2021-2025, sulle modalità, criteri e procedure per l'esecuzione dei pagamenti relativi a leggi regionali affidata all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA)".

Vista la convenzione stipulata con ARPEA in data 3 agosto 2021 (rep. n. 331 del 31 agosto 2021) per l'affidamento di incarico all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della L.r. 16/2002.

Atteso che con la determinazione dirigenziale n. 769/A1700A/2021 del 1° settembre 2021 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata e che, a seguito di apposita comunicazione al riguardo, ARPEA ha dato riscontro per accettazione con nota prot. n. 23448/A1700A del 9 settembre 2021.

Vista la determinazione dirigenziale n. 392 del 16/05/2022 con la quale è stato aggiornato l'elenco dei procedimenti amministrativi oggetto della convenzione con Arpea del 3 agosto 2021 (rep. n. 331 del 31 agosto 2021).

Dato atto che presso ARPEA è stato istituito il "fondo caccia" al quale afferiscono anche i fondi necessari per la liquidazione delle risorse relative alle materie inerenti la gestione faunistico-venatoria di cui all'articolo 19, l.r. 5/2018.

Tenuto conto che con determinazione dirigenziale n. 737 del 21/09/2022 si è provveduto ad impegnare e liquidare euro 100.000,00 sul capitolo di spesa 177182/2022 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 - annualità 2022 a favore dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), quale contributo da erogare ai C.R.A.S. facenti parte della rete regionale del Piemonte per l'attività svolta nell'anno 2021.

Ritenuto pertanto, in attuazione alla deliberazione della Giunta Regionale n. 54-5508 del 3 agosto 2022, necessario provvedere all'approvazione del Bando "Sostegno di parte delle spese dei C.R.A.S." per la presentazione delle domande relative alla concessione di un sostegno regionale a parte delle spese sostenute per l'attività svolta nel 2021, dai C.R.A.S., facenti parte della rete regionale del Piemonte, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Considerato che le agevolazioni di cui al presente provvedimento non rientrano nella nozione di aiuto di stato di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01) in quanto destinate in modo esclusivo ad attività propria dei C.R.A.S. per servizi che non sono svolti in regime di concorrenza escludendo finalità riconducibili ad attività produttive o commerciali.

Visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, 241 deliberazione della Giunta Regionale n. 54-5508 del 3 agosto 2022;

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 dell'articolo 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 *“Norme sul procedimento amministrativo e disposizione in materia di semplificazione”*.

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

Ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione *“Amministrazione Trasparente”*.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 17 ottobre 2016, n. 1-4046, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L.R. n. 23/2008 *“Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”* e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 recante *“Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Piemonte Anni 2021-2023”*;
- visto il D.Lgs n. 118/2011, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- vista la Legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022 *“Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”*.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare il bando *“Sostegno di parte delle spese dei C.R.A.S.”* e la relativa modulistica per l'attribuzione del sostegno regionale a favore dei C.R.A.S. facenti parte della rete regionale così come identificati dalla Giunta Regionale con deliberazione 3 agosto 2022, n. 54-5508, *“Allegato A”*, *“Allegato B”* e *“Allegato C”*, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 19, comma 7 della L.r. 5/2018;
2. di definire ogni singola istruttoria al fine di stabilire l'esatta spesa e l'ammontare del contributo per ciascun beneficiario, secondo i criteri stabiliti dall'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio di previsione finanziario

2022-2024 della Regione Piemonte, in quanto la dotazione finanziaria di euro 100.000,00 trova copertura finanziaria con l'impegno n. 2022/12122 disposto con determinazione dirigenziale n. 737 del 21 settembre 2022.

4. Il presente bando è pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte dal giorno successivo sarà possibile presentare le domande di sovvenzione, la cui scadenza è stabilita, a pena di irricevibilità, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 5 novembre 2022.

5. Il responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile pro tempore del Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" della Direzione Agricoltura e Cibo.

Le agevolazioni di cui al presente provvedimento non rientrano nella nozione di aiuto di stato di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01).

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e
acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto

Informativa sul trattamento dei dati personali

ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 679/2016

Gentile Utente,

i dati personali forniti al Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" articolazione della direzione regionale Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

- I suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità cartacea ed informatica ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati a Direzione Agricoltura e Cibo. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni connesse al procedimento amministrativo "*Sostegno di parte delle spese dei Centri per il Recupero della Fauna Selvatica (C.R.A.S.) facenti parte della rete regionale e autorizzazione all'organismo pagatore regionale ARPEA all'esecuzione dei pagamenti*" di cui all'articolo 19 comma 7 della legge regionale 5/2018. I dati acquisiti a seguito della presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati;
- l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il sostegno richiesto;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: *email:* dpo@regione.piemonte.it; indirizzo: Piazza Castello 165, 10121 Torino;
- il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente *pro-tempore* del Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", articolazione della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, sita in corso Regina Margherita 174, 10152 Torino;
- i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i Responsabili esterni sono il CSI Piemonte e l'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) ;
- i dati potranno essere comunicati altri soggetti specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività istituzionali, secondo la normativa vigente;
- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.lgs 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali sono conservati per il periodo di almeno 10 anni dalla data del pagamento finale al beneficiario ai sensi del piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Potranno essere esercitati i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (Garante per la protezione dei dati personali: garante@gpdp.it).

DOMANDA PER CONCESSIONE DEL SOSTEGNO DI PARTE DELLE SPESE DEI C.R.A.S. (art. 19 comma 7 della legge regionale n. 5/2019 e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a.....

nato/a ail.....

C.F.....

consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, di cui agli articoli 75 e 76 del d.pr. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

in qualità di titolare/rappresentante legale rappresentante del C.R.A.S.....
.....

natura giuridica.....

C.F.....P.IVA.....

Indirizzo.....

Sede legale.....

Pec.....

email.....

Telefono.....

CHIEDE:

che il CRAS.....sia ammesso al finanziamento per il sostegno regionale a parte delle spese sostenute nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021 ai sensi della legge regionale 5/2018, articolo 19, comma 7.

INTERVENTI RICHIESTI:

a) Sostegno alle spese di funzionamento:

Totale spese sostenute nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021
euro

Copia Giustificativi di spesa allegati

Fattura n. del o altro documento giustificativo	Fornitore	Oggetto fornitura	Importo totale	Di cui già oggetto di altra contribuzione

b) Sostegno alle spese per le attività di recupero e soccorso:

Animali soccorsi totali come da copia del registro carico scarico allegato:.....

di cui specie autoctone omeoterme rinvenute sul territorio regionale esclusivamente nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021 , non oggetto di piano di controllo e prelievo:.....

di cui

-uccelli:.....

- mammiferi.....

Totale spese sostenute esclusivamente nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021 euro

Copia Giustificativi di spesa allegati

Fattura n. del o altro documento giustificativo	Fornitore	Oggetto fornitura	Importo totale	Di cui già oggetto di altra contribuzione

I

INFORMATO CHE:

il cumulo del finanziamento con altre agevolazioni pubbliche/private non può superare l'importo delle spese sostenute.

DICHIARA:

1. che tutti gli stati, qualità personali e fatti dichiarati **nella presente domanda e negli allegati** sono veritieri e che le dichiarazioni contenute nella domanda e nei relativi allegati sono rese a titolo di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. sotto la propria personale responsabilità;
2. **di essere consapevole** delle sanzioni penali previste ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione di atti falsi od uso degli stessi, nonché dell'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità;
3. **di essere consapevole** della decadenza dai benefici prevista dall'articolo 75 del DPR 445/2000 qualora in conseguenza del controllo di cui all'articolo 71 del medesimo DPR emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione;
4. che il CRAS successivamente al 19 maggio 2020 **non è stata destinataria** di provvedimenti di decadenza cui conseguano gli effetti di cui all'articolo 75, comma 1-bis del dpr 445/2000;
5. **di accettare** che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti e alle sedi del CRAS per svolgere le attività di ispezione, le verifiche ed i controlli previsti, nonché a tutta la documentazione che verrà ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli ai sensi DPR 445/2000 e s.m.i.;
6. **di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali**, di cui all'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento UE n. 679/2016), allegata al bando per la "Concessione del sostegno di parte delle spese dei C.R.A.S." ai sensi dell'articolo 19 comma 7 della legge regionale n. 5/2018 e s.m.i.;
7. **di esser consapevole** che l'amministrazione procederà al controllo dell'adempimento da parte dell'ente dell'obbligo di pubblicazione nel proprio sito internet o analogo portale digitale, entro il 30 giugno, delle informazioni concernenti le concessioni di contributi/finanziamenti pubblici, effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente ai sensi della Legge 124/2017, modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/2019 (GU. n.151 del 29 giugno 2019);
8. **di essere consapevole** che l'indicazione dei dati richiesti con la domanda è obbligatoria, pena la mancata ammissione della stessa al sostegno richiesto.

E SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella presente domanda, in particolare in relazione al possesso dei requisiti richiesti;

a creare il Fascicolo Aziendale presso l'Anagrafe Agricola del Piemonte ad aggiornare lo stesso, in caso di variazioni;

ad aggiornare, in caso di variazioni, l'IBAN relativo al proprio conto corrente, indicato nel Fascicolo Aziendale presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte;

a comunicare all'ente competente le variazioni dell'IBAN relativo al proprio conto corrente sul quale effettuare l'erogazione dei contributi. Qualora non pervenisse alcuna comunicazione ovvero le coordinate bancarie fossero sbagliate o non più presenti sul fascicolo, autorizza fin d'ora l'ente competente ad effettuare l'erogazione dei contributi sull'ultimo conto corrente valido dichiarato in fascicolo, con liberazione del medesimo ente da ogni responsabilità;

a comunicare eventuali altre agevolazioni pubbliche/private ottenute per le stesse voci di costo;

ad adempiere all'obbligo di pubblicazione nel proprio sito internet o analogo portale digitale, entro il 30 giugno, delle informazioni concernenti le concessioni di contributi/finanziamenti pubblici, effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente, ai sensi della Legge 124/2017, modificata dal D.L. 34/2019, convertito con Legge 58/2019.

ALLEGATI:

a) copia dell'Atto costitutivo/Statuto del CRAS;

b) copia delle fatture e/o di altri documenti giustificativi comprovanti le spese sostenute nell'anno 2021 per le quali si chiede il sostegno;

c) copia della documentazione comprovante l'effettivo pagamento delle spese di cui si chiede il sostegno (Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre, ed allegare alla pertinente fattura, la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostri l'avvenuta transazione;

d) dichiarazione, qualora necessaria, che attesta la correlazione tra la documentazione comprovante le spese sostenute e l'attività di recupero e cura come previsto al punto 5.3 resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/ 2000, completa della fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;

e) copia del Registro di carico e scarico degli animali recuperati e soccorsi esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021;

f) fotocopia fronte retro del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, qualora necessaria.

La documentazione di cui ai punti a), b) c) ed e) deve essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui si evince che tutte le copie sono conformi all'originale, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/ 2000, sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa, in tal caso deve essere corredata dalla copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

La presente domanda è trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC) e sottoscritta con firma digitale dal rappresentante legale sottoscrittore o scansionata con la firma autografa e trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC), allegando la copia scansionata, fronte retro, di un documento di identità in corso di validità del candidato sottoscrittore o trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC) secondo le modalità di cui all'articolo 65, comma 1 lettera c) bis del d.lgs. 82/2005.

Luogo e data

Firma del Rappresentante legale

(per esteso e leggibile)



.ALLEGATO A

Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 e s.m.i.
"Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria"

SOSTEGNO DI PARTE DELLE SPESE DEI C.R.A.S. (art. 19 comma 7 della legge regionale n. 5/2019 e s.m.i.) D.G.R. n. 54-5508 del 3 agosto 2022

DIREZIONE AGRICOLTURA E CIBO
SETTORE CONSERVAZIONE E GESTIONE FAUNA SELVATICA E ACQUICOLTURA

Indice generale

.1.FINALITA'

.2. DEFINIZIONI

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

4. BENEFICIARI :CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA DI SOSTEGNO

5. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

5.1 Termini per presentazione della domanda di sostegno

5.2 Compilazione e trasmissione della domanda di sostegno

5.3 Contenuti della domanda di sostegno

6. BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

7. OGGETTO DEL SOSTEGNO

7.1. Tipologia delle spese ammissibili

7.2 Condizioni di ammissibilità delle spese

7.3 Criteri di riparto per la definizione dell'importo del sostegno

8. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

9. CONDIZIONI DI RICEVIBILITA' E DI AMMISSIBILITÀ' DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

10. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

11. DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLE DOMANDE.CONTROLLI E SANZIONI

12. DECADENZA E REVOCA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

13. MEZZI DI TUTELA

14. DOMANDA DI CORREZIONE E ADEGUAMENTO DI ERRORE PALESE

15. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

16. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. FINALITA'

1. Con deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2022, n. 54-5508 "L. 157/1992, art. 4 c. 6. Lr. 5/2018 art. 19 c. 7. *"Parziale rettifica della DGR n. 13-2180 del 30/10/2020 in materia di ricognizione della rete regionale di Centri per il Recupero della Fauna Selvatica CRAS. Disposizioni per il sostegno regionale a parte delle spese sostenute dai CRAS nel 2021. Spesa regionale euro 100.000,00. Modifica della DGR n. 15 – 4621 del 04/02/2022 in materia di procedimenti amministrativi"*, sono stati approvati i criteri per la definizione dell'importo del sostegno regionale di parte delle spese sostenute per l'attività svolta nel 2021, dai Centri per il Recupero della Fauna Selvatica, di seguito C.R.A.S., facenti parte della rete regionale del Piemonte destinando un importo complessivo pari a € 100.000,00.

2. Il presente bando è finalizzato a garantire, nell'interesse pubblico, il recupero e la cura della fauna selvatica in difficoltà, ai sensi dell'articolo 4 comma 6 L. 157/1992 sostenendo, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge regionale 5/2018, i C.R.A.S. facenti parte della rete regionale del Piemonte, come ricognita dalla D.G.R. 3 agosto 2002, n. 54-5508 per l'attività svolta nel corso del 2021 prevedendo un sostegno regionale a parte delle spese sostenute.

3. Le agevolazioni previste dal presente bando non rientrano nella nozione di aiuto di stato in quanto trattasi di finanziamenti destinati in modo esclusivo ad attività propria dei centri di recupero della fauna selvatica per servizi che non sono svolti in regime di concorrenza escludendo finalità riconducibili ad attività produttive o commerciali.

2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente bando si intende per:

- a. **"Beneficiari"**: centri di recupero della fauna selvatica (C.R.A.S.) facenti parte della rete regionale del Piemonte ai sensi della D.G.R. 3 agosto 2022, n. 54-5508;
- b. **"Specie autoctone omeoterme"**: popolazione o specie a sangue caldo che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio italiano;
- c. **"Responsabile del procedimento"**: il responsabile pro tempore del settore A1715A – Conservazione e gestione della Fauna Selvatica e Acquicoltura, articolazione della Direzione Agricoltura e Cibo;
- d. **"Settore regionale competente"**: il settore A1715A – Conservazione e gestione della Fauna Selvatica e Acquicoltura, articolazione della Direzione Agricoltura e Cibo.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione del presente bando è di euro 100.000,00, di cui alla D.G.R. 4 maggio 2022, n. 1- 4970. Le risorse sono utilizzate nel rispetto dei criteri di cui l'allegato A della D.G.R. 3 agosto 2022, n. 54-5508.

4. BENEFICIARI: CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA DI SOSTEGNO

1. Possono presentare la domanda di sostegno alle spese i C.R.A.S. attualmente facenti parte della rete regionale del Piemonte, come identificati a fini meramente ricognitivi dalla D.G.R. 3 agosto 2022, n. 54-5508.

2. I soggetti che presentano domanda di sostegno alle spese devono essere enti che operano senza scopo di lucro.

3. Ciascun soggetto può presentare esclusivamente una sola domanda.

5. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

5.1. Termini per presentazione della domanda di sostegno

1. Il Termine di presentazione della domanda di sostegno è individuato nelle ore **23.59 del 5 novembre 2022**.

5.2. Compilazione e trasmissione della domanda di sostegno

1. La domanda di sostegno deve essere compilata utilizzando la modulistica di cui all'Allegato B.

2. Il soggetto che intende accedere al sostegno invia la domanda, completa degli allegati, alla Direzione Agricoltura e Cibo - Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" esclusivamente mediante PEC al seguente indirizzo: fauna@cert.regione.piemonte.it.

3. Nell'oggetto deve comparire: "Domanda di sostegno a parte delle spese dei C.R.A.S.-Attività anno 2021".

4. La domanda e gli allegati devono essere presentati esclusivamente con una delle seguenti modalità:

- invio tramite posta elettronica certificata (PEC) con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore (articoli 65 e 20 del d.lgs. 82/2005);

in tal caso la domanda e gli allegati inviati tramite PEC, devono essere sottoscritti con firma digitale (formato pdf.p7m) valida al momento della ricezione;

oppure

- invio tramite posta elettronica certificata (PEC) con firma autografa:

in tal caso per il combinato disposto dell'articolo 38, comma 3 del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 65, comma 1, lettera c) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, alla copia scansionata (formato pdf) della domanda con firma autografa, deve essere allegata la copia scansionata (formato pdf) di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;

oppure

- invio secondo le modalità di cui all'articolo 65, comma 1 lettera c- bis del d.lgs. 82/2005.

5. Si segnala come la validità dell'invio telematico è subordinata all'esclusivo utilizzo da parte del beneficiario di una casella PEC. Non sarà pertanto ricevibile la domanda inviata da casella non PEC anche se indirizzata alla suindicata casella PEC della Direzione Agricoltura e Cibo - Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura".

Si ricorda che la casella PEC della Direzione Agricoltura e Cibo - Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" è impostata in modo da rifiutare automaticamente le comunicazioni provenienti da caselle non PEC.

Inoltre, verranno accettati esclusivamente file per una dimensione complessiva non superiore ai 30MB. Nel caso in cui la PEC contenga allegati con peso complessivamente superiore a tale dimensione, la trasmissione dei medesimi potrà essere effettuata con invii di più comunicazioni PEC aventi lo stesso oggetto (sempre nel rispetto della scadenza prevista dal bando).

6. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/ 2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso Decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

5.3.Contenuti della domanda di sostegno

1.La domanda di sostegno è presentata secondo le modalità previste dal paragrafo 5.2.

2.Alla domanda di sostegno deve essere allegata la seguente documentazione:

- a. copia dell'atto di costituzione/statuto del CRAS vigente;
- b. copia della documentazione comprovante le spese sostenute per le quali si chiede il sostegno;
- c. copia della documentazione comprovante l'effettivo pagamento delle spese di cui si chiede il sostegno (Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre, ed allegare alla pertinente fattura, la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostri l'avvenuta transazione;
non sono ammessi pagamenti in contanti;
- d. la dichiarazione, qualora necessaria, che attesta la correlazione tra la documentazione comprovante le spese sostenute e l'attività di recupero e cura come previsto al paragrafo 7.2, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/ 2000;
- e. copia del registro di carico e scarico degli animali recuperati e curati nel periodo 1° gennaio 2021 e 31 dicembre 2021.

3.La mancanza dei documenti obbligatori indicati nelle lettere a) e e) costituisce causa di irricevibilità della domanda di sostegno.

4.Qualora la domanda non fosse completa della documentazione elencata alle lettere b), c) e d), il Settore competente può, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera b) della legge 241/1990 richiedere l'integrazione con le modalità indicate al paragrafo 5.2 della documentazione mancante, erronea o incompleta dando un termine di 10 giorni per il relativo riscontro a pena di definitiva inammissibilità della domanda. I termini del procedimento risulteranno sospesi e riprenderanno a decorrere dal ricevimento degli allegati completi.

5. La dichiarazione di cui al punto 2 lettera d) deve essere sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa, in tal caso deve essere corredata dalla copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

6. I dati indicati nella domanda sono resi ai sensi del D.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

7. La documentazione di cui ai punti a), b) c) ed e) deve essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/ 2000, da cui si evince che le copie sono conformi all'originale; essa è sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa, in tal caso deve essere corredata dalla copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante.

6. BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

1.I beneficiari di cui al paragrafo 4 si impegnano, nell'esecuzione delle attività di competenza, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. Dovranno essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori e con le leggi vigenti in materia di sicurezza. La liquidazione del sostegno, da parte della Regione Piemonte, è subordinata alla regolarità contributiva dei beneficiari, attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva), l'Amministrazione regionale tratterà l'importo corrispondente all'inadempienza e ne disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

2.I beneficiari ai sensi della Legge 124/2017, modificata dal D.L. 34/2019, convertito con Legge 58/2019, hanno l'obbligo di pubblicazione nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni concernenti le concessioni di contributi/finanziamenti pubblici, effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente.

3.I beneficiari devono essere iscritti all'Anagrafe Agricola del Piemonte.

7. OGGETTO DEL SOSTEGNO

.7.1. Tipologia delle spese ammissibili

1.Sono ammissibili a sostegno le seguenti tipologie di spese :

a) Spese di funzionamento di competenza dell'esercizio 2021:

- oneri relativi alle coperture assicurative dei volontari e dei mezzi di proprietà;
- quota di ammortamento annuale per le spese di investimento di beni il cui utilizzo è strettamente connesso all'attività di recupero e cura;
- spese generali per la quota parte riconducibile all'esercizio dell'attività di recupero e cura (utenze, acquisti di dispositivi di protezione individuale (DPI), manutenzione dei beni strumentali, spese per il personale, acquisti di beni non ammortizzabili);

b) Spese sostenute per le attività di recupero e cura:

- spese direttamente imputabili al recupero degli animali;
- spese direttamente imputabili alla cura degli animali soccorsi.

Dette spese sono riconosciute solo per l'attività di recupero e cura di specie autoctone omeoterme rinvenute sul territorio regionale nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021, non oggetto di piano di controllo e prelievo, riportate nel registro di carico e scarico del C.R.A.S.

Non è riconosciuto alcun contributo regionale per gli animali appartenenti alle specie oggetto di interventi di controllo di cui all'art. 19 della Legge 157/1992 e di cui all'art. 20 della L. R. 5/2018.

2.Tutte le spese per le quali si richiede il sostegno regionale devono essere debitamente documentate e giustificate.

.7.2. Condizioni di ammissibilità delle spese

1.Sono ammesse a sostegno:

- a. Le spese sostenute per l'attività di recupero e cura di specie autoctone omeoterme sostenute esclusivamente nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021 non oggetto di piano di controllo e prelievo, riportato nel registro di carico e scarico del C.R.A.S.;

- b. le spese o la quota parte delle stesse per le quali i beneficiari non abbiano già ricevuto contribuzione da altri enti pubblici e/o privati.

2. Se per le spese oggetto del sostegno di cui al punto b) i beneficiari hanno già ricevuto contribuzione da altri enti pubblici e/o privati, è obbligo degli stessi darne comunicazione in fase di domanda o al momento in cui viene perfezionato il contributo e la quota di sostegno erogabile non potrà superare la differenza tra i costi sostenuti e il contributo già ricevuto. Qualora la quota di sostegno richiesta superasse detta differenza il Settore competente all'istruttoria provvederà alla riduzione della quota, se non ancora erogata, o alla revoca e al recupero parziale e/o totale del sostegno, se già erogato, per la parte eccedente la differenza tra i costi sostenuti e il contributo già ricevuto da altri enti.

3. Qualora la documentazione comprovante la spese non dimostrasse la correlazione prevista alle lettere, occorre che essa sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti tale correlazione.

4. Non sono ammesse a sostegno le spese sostenute prima del 1° gennaio 2021.

.7.3. Criteri di riparto per la definizione dell'importo del sostegno

1. Il budget previsionale complessivo per il sostegno è pari a € 100.000,00, così destinato:

- 50%, pari ad euro 50.000, per spese realmente sostenute di funzionamento relative all'attività 2021;

- 50%, pari ad euro 50.000, per le spese realmente sostenute per le attività di recupero e cura di specie autoctone omeoterme rinvenute sul territorio regionale nel corso del 2021, non oggetto di piano di controllo e prelievo, riportato nel registro di carico e scarico del C.R.A.S.

◆ **Sostegno alle spese di funzionamento:**

è riconosciuto il sostegno per le spese di funzionamento, debitamente documentate, fino ad un massimale definito dai fondi a disposizione rapportati al numero di C.R.A.S. facenti parte della rete regionale.

◆ **Sostegno alle spese sostenute per le attività di recupero e cura.**

2. Ai sensi dei criteri approvati con la D.G.R. 3 agosto 2022, n. 54-5508 il rapporto tra le spese di recupero e cura di un mammifero rispetto ad un volatile è di 5 per il mammifero a 4 per un volatile.

3. La quota spettante ad ogni beneficiario, tenendo conto del rapporto di cui al punto 2, è così calcolata:

a) definizione dell'importo del sostegno alle spese di recupero e cura per i mammiferi e per i volatili:

1. moltiplicazione del numero dei mammiferi per i quali è riconosciuto il sostegno, riportato nel registro di carico e scarico di tutti i C.R.A.S facenti parte della rete regionale, per 5 (peso definito delle spese di recupero cura e mantenimento);

2. moltiplicazione del numero dei volatili per i quali è riconosciuto il sostegno, riportato nel registro di tutti i C.R.A.S facenti parte della rete regionale, per 4 (peso definito delle spese di recupero, cura e mantenimento);

3. somma dei due valori;

4. divisione dell'importo totale delle risorse destinate al sostegno delle attività di recupero e cura per la somma ottenuta al punto precedente (3) ;

5.moltiplicazione del valore ottenuto al punto precedente per 5 al fine di definire il sostegno alle spese per attività di recupero e cura per un mammifero e moltiplicazione per 4 al fine di definire il sostegno alle spese per attività di recupero e cura per un volatile.

Gli importi così definiti non possono comunque superare euro 50,00 per mammifero ed euro 40,00 per volatile;

b) calcolo della quota spettante a ciascun C.R.A.S.:

- somma dell'importo del sostegno alle spese di recupero e cura per ciascun mammifero (così come definito al punto a)) per il numero di mammiferi recuperati e/o curati nel 2021 all'importo del sostegno alle spese di recupero e cura per volatili (così come definito al punto a)) per il numero di volatili recuperati e/o curati nel 2021.

8. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1.Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", della Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione". e della D.G.R. 3 agosto 2022, n. 54-5508 "L. 157/1992, art. 4 c. 6. Lr. 5/2018 art. 19 c. 7. Parziale rettifica della DGR l 30/10/2020 in materia di ricognizione della rete regionale di Centri per il Recupero della Fauna Selvatica CRAS. Disposizioni per il sostegno regionale a parte delle spese sostenute dai CRAS nel 2021. Spesa regionale euro 100.000,00. Modifica della DGR n. 15 – 4621 del 04/02/2022 in materia di procedimenti amministrativi", è individuato il seguente procedimento:

"Sostegno di parte delle spese dei Centri per il Recupero della Fauna Selvatica (C.R.A.S.) facenti parte della rete regionale e autorizzazione all'organismo pagatore regionale ARPEA all'esecuzione dei pagamenti".

2.Termine del procedimento: 90 giorni dal giorno successivo alla data di presentazione dell'istanza.

3. Il Responsabile del procedimento: il Responsabile *pro tempore* del settore Conservazione e gestione della Fauna Selvatica e Acquicoltura, articolazione della Direzione Agricoltura e Cibo.

9. RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITÀ' DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

1.Sono considerate irricevibili le domande:

- a) inviate oltre i termini di individuati per la loro presentazione;
- b) inviate con modalità diverse da quelle previste al paragrafo 5;
- c) inviate prive della documentazione e degli allegati obbligatori richiesti al paragrafo 5.3;
- d) inviate prive delle dichiarazioni richieste;
- e) inviate in modalità cartacea.

2. Oggetto della verifica di ammissibilità sono le domande ritenute ricevibili relativamente alle quali si controlla la presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per la presentazione della domanda di sostegno nonché la regolarità della stessa. In particolare la domanda è sottoposta a:

- a) verifica della congruità e dell'ammissibilità delle spese come definite al paragrafo 7;
- b) verifica dei costi effettivamente sostenuti e dei pagamenti effettuati;
- c) verifica dell'invio della documentazione non obbligatoria.

10. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO

1.L'istruttoria delle domande di sostegno è svolta dal Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", articolazione della direzione regionale Agricoltura e Cibo e ha inizio dal giorno successivo alla presentazione delle domande e si conclude entro 90 giorni, salvo cause di interruzione o sospensione conseguenti ad eventuali richieste di integrazione di documenti.

2.L'istruttoria della domanda di sostegno consiste nei controlli amministrativi e tecnici che comprendono i controlli della ricevibilità e, successivamente, dell'ammissibilità della domanda e nella definizione del sostegno concedibile applicando i criteri definiti al paragrafo 7.3.

3. Al termine dell'istruttoria il funzionario incaricato redige il verbale di istruttoria contenente la proposta di esito :

- negativo, indicando le relative motivazioni;
- positivo, indicando gli elementi che hanno determinato l'esito positivo e l'importo totale del sostegno;
- parzialmente negativo.

4.In caso di esito negativo o parzialmente negativo l'interessato è informato il beneficiario che, entro 10 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione e secondo le modalità previste dall'articolo 10 bis della legge 241/1990 e dall'articolo 17 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14., ha il diritto di presentare per iscritto le osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione sospende i termini di conclusione del procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

5.I verbali di istruttoria costituiscono la base per le successive determinazioni dirigenziali di:

- non ammissione della domanda di sostegno;
- concessione del sostegno di parte delle spese dei C.R.A.S facenti parte della rete regionale e autorizzazione all'organismo pagatore regionale ARPEA all'esecuzione dei pagamenti.

6. Con il provvedimento di concessione del sostegno è determinato l'importo totale accertato ed il relativo sostegno da liquidare con la contestuale autorizzazione ad ARPEA all'erogazione ai beneficiari.

7.Il provvedimento di concessione è notificato al beneficiario via pec e mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e diventa efficace dalla data di pubblicazione o dall'avvenuta notificazione se precedente.

11. DICHIARAZIONI CONTENUTE NELLE DOMANDE. CONTROLLI E SANZIONI

1. I dati e le dichiarazioni contenute e sottoscritte dall'interessato nella domanda di sostegno e nei relativi allegati devono essere veri ed hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi del "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" -D.P.R. 445/2000 .

2.L'amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli anche a campione in misura proporzionale al rischio ed all'entità del beneficio e nei casi di ragionevole dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 anche successivamente all'erogazione del sostegno. Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000 sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni rilevabili di ufficio non costituenti falsità, il responsabile del procedimento ne dà notizia all'interessato invitandolo alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale il procedimento non ha seguito ed adotta il provvedimento di non ammissione o di decadenza .

3.Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dagli articoli 75, comma 2 e 76 del D.P.R. 445/2000 decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera con il conseguente recupero delle somme indebitamente percepite .

4. Il richiedente dichiara che successivamente al 19 maggio 2020 non è stato destinatario di provvedimenti di decadenza cui conseguano gli effetti di cui all'articolo 75, comma 1-bis del DPR 445/2000 (decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, recupero delle somme indebitamente percepite, revoca dei benefici già eventualmente erogati e divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni

per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza per la dichiarazione non veritiera).

5. La pubblicazione nei siti internet o analoghi portali digitali delle informazioni concernenti le concessioni di contributi/finanziamenti pubblici, effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente, normata dall'articolo 1, commi 125 e 125 bis della Legge. 124/2017, modificata dal D.L. 34/2019, convertito con Legge 58/2019, è sottoposta ai controlli e alle sanzioni previste all'art. 1 comma 125 ter della stessa norma.

12. DECADENZA E REVOCA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

1. Il beneficiario decade totalmente dal beneficio ed è conseguentemente revocato il provvedimento nei seguenti casi:

- perdita delle condizioni di ammissibilità del beneficiario cui al paragrafo 4;
- accertamento che la domanda di sostegno è stata presentata per spese per le quali i beneficiari hanno già ricevuto contribuzione da altri enti pubblici e/o privati che hanno coperto totalmente le stesse;
- accertamento della non veridicità di una o più dichiarazioni presentate a seguito dei controlli di cui al paragrafo 11.

13. MEZZI DI TUTELA

1. Avverso i provvedimenti adottati nell'ambito del procedimento per il "*Sostegno di parte delle spese dei Centri per il Recupero della Fauna Selvatica (C.R.A.S.)*" il beneficiario può:

- presentare ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale;
- presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto;
- agire innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

14. DOMANDA DI CORREZIONE E ADEGUAMENTO DI ERRORE PALESE

1. Le domande fornite dal beneficiario possono essere corrette e adeguate in qualsiasi momento dopo essere state presentate, esclusivamente nel caso di errori palesi riconosciuti dal settore regionale competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

2. Tali modifiche potranno essere apportate previa presentazione di specifica domanda di correzione e adeguamento esclusivamente con le modalità previste per la domanda di sostegno, come descritte al paragrafo 5.2.

15. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 679/2016 riportata nell'Allegato C.

16. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 "*Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria*";
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- Legge 4 agosto 2017, n. 124 *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”*;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 *“Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”*;
- Legge regionale del 28 luglio 2008, n. 23 *“Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”*;
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.
-